

XVI legislatura

## **Atto comunitario n. 41**

### **Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali COM (09) 338 def.**

n. 34/DN  
28 luglio 2009



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea



**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

## **Atto comunitario n. 41**

# **Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali COM (09) 338 def.**

Dossier n. 34/DN  
28 luglio 2009

a cura di Patrizia Borgna

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

\_4695

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Atto comunitario n. 41 - Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - COM (09) 338 def.	"	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Sintesi della valutazione d'impatto - SEC (09) 916	"	15
Tabella di marcia per una migliore tutela di indagati e imputati in procedimenti penali (doc. 11457/09)	"	25



## NOTA ILLUSTRATIVA

L'8 luglio 2009 la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali<sup>1</sup>. La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto<sup>2</sup> e da una sintesi della stessa<sup>3</sup>.

La proposta è oggetto del prossimo test di sussidiarietà in seno alla Cosac, lanciato il 20 luglio 2009, data in cui essa è stata disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I parlamenti avranno a disposizione otto settimane per condurre il test, che dovrà essere ultimato entro il **14 settembre 2009**. I risultati saranno discussi nel corso della XLII COSAC che si terrà il 5-6 ottobre 2009 a Stoccolma.

Prima di procedere all'esame delle disposizioni contenute nella proposta, si ricorda che esse facevano parte di una proposta di decisione quadro di più vasto respiro, in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, presentata dalla Commissione europea nel 2004<sup>4</sup> e in seguito ritirata a causa del mancato accordo tra gli Stati membri in seno al Consiglio.

Tuttavia, la questione relativa ai diritti procedurali non è stata abbandonata e il 1° luglio 2009 il Consiglio ha presentato una tabella di marcia per una migliore tutela degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, che racchiude sei misure relative ad una serie di diritti procedurali fondamentali ai quali dovrebbe essere attribuita un'alta priorità. La prima misura, la misura A, riguarda il diritto alla traduzione e all'interpretazione. Seguono, anche se l'ordine dei diritti è solo indicativo, il diritto: a ricevere informazioni relative ai propri diritti e all'accusa (misura B); all'assistenza legale gratuita e alla consulenza legale (misura C); alla comunicazione con i familiari, i datori di lavoro e le autorità consolari (misura D); alle garanzie speciali per persone vulnerabili (misura E); al riesame dei motivi di detenzione (misura F).

Condividendo tale approccio, la Commissione ha presentato la proposta di decisione quadro di cui alla misura A.

La proposta scaturisce dall'esame di alcune opzioni di intervento, illustrate nella valutazione d'impatto. Tali opzioni prevedono ad esempio: il mantenimento dello *status quo*, ovvero l'assenza di intervento comunitario, che però finirebbe

---

<sup>1</sup> (COM2009)338)

<sup>2</sup> (SEC(2009)915)

<sup>3</sup> (SEC(2009)916)

<sup>4</sup> (COM(2004)328)

con il mantenere gli squilibri esistenti e compromettere i progressi realizzati nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale; l'emissione di raccomandazioni per lo scambio di migliori pratiche, che tuttavia non rappresentano uno strumento vincolante; una nuova decisione quadro estesa a tutti i diritti, che non consentirebbe di porre la dovuta attenzione a ciascuno di essi; la limitazione dell'intervento alle sole "cause transfrontaliere", che però darebbe l'impressione di una giustizia a due livelli, uno per le cause nazionali e l'altro per quelle transfrontaliere, laddove non esiste una definizione ufficiale per queste ultime. In base a tali considerazioni, la Commissione ha deciso di trattare i vari aspetti della materia separatamente, optando per un approccio graduale. In tal senso, la presente proposta deve intendersi come parte integrante del pacchetto di misure legislative, prima ricordato, volte a garantire un insieme minimo di diritti processuali nell'Unione europea. La proposta sarà poi seguita da un documento non legislativo mirante a favorire gli scambi tra Stati membri al fine di individuare le migliori pratiche.

Obiettivo della proposta è stabilire norme minime comuni relative al diritto di traduzione e interpretazione nei procedimenti penali nell'Unione europea<sup>5</sup>, mirando ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri al fine di facilitare l'applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. La proposta si basa sul rispetto di quanto sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La prima, stabilisce che "*Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico*" (articolo 5) e che ogni accusato ha il diritto di "*essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico*" e "*di farsi assistere gratuitamente da un'interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza*" (articolo 6)<sup>6</sup>. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto all'imputato il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete competente anche in caso di condanna nonché il diritto a ricevere i documenti con i capi di condanna in una lingua comprensibile.

---

<sup>5</sup> Nella proposta del 2004 erano previsti, oltre al diritto all'interpretazione e alla traduzione anche il diritto ad essere informati dei propri diritti, la garanzia di una particolare attenzione agli imputati vulnerabili e il diritto di comunicare con le autorità consolari e con i familiari. Nella proposta attuale la Commissione ha deciso di disciplinare il solo diritto all'interpretazione e alla traduzione poiché è risultato il meno controverso.

<sup>6</sup> Tali diritti sono riconosciuti anche dalla Carta dei diritti fondamentali, all'articolo 6 e agli articoli da 47 a 50.



Passando all'esame dei contenuti, il diritto all'interpretazione e alla traduzione sancito nella proposta si applica a tutti gli indagati fino alla condanna definitiva, inclusi i successivi gradi di giudizio, laddove per indagato si intende chiunque sia informato di essere sottoposto ad indagini in relazione alla commissione di un reato, anche se non assume la qualifica formale di imputato. Tale diritto è esteso anche ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (articolo 1). Gli Stati membri dovranno predisporre una procedura per accertare se l'indagato comprenda o meno la lingua del procedimento penale. In caso negativo dovrà essere fornita l'interpretazione durante gli interrogatori e le udienze interlocutorie, nel corso del processo e nei successivi gradi di giudizio. Questo diritto, che comprende anche assistenza a persone con problemi di udito e difficoltà di linguaggio, si estende ai contatti con l'avvocato difensore, qualora questi parli una lingua non comprensibile dall'indagato. Sarà inoltre possibile impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione (articolo 2). Oltre che dell'interpretazione, l'indagato potrà disporre anche della traduzione di tutti i documenti fondamentali per il procedimento, ovvero l'ordine di carcerazione, l'atto con i capi di imputazione e il materiale pertinente, le prove documentali e la sentenza. Altro materiale potrà essere tradotto su richiesta dell'avvocato difensore o dell'indagato (articolo 3). L'interpretazione e la traduzione saranno eseguite a spese degli Stati membri (articolo 4). Dovrà inoltre essere garantita la qualità di tali servizi, anche attraverso corsi di formazione a giudici, avvocati e al personale giudiziario<sup>7</sup> (articolo 5). Gli Stati membri avranno 24 mesi per dare attuazione alla decisione quadro (articolo 7). La Commissione europea ha inserito una clausola di non regressione, in base alla quale nell'applicare le norme minime previste dalla decisione quadro, gli Stati membri non dovranno limitare o derogare le garanzie offerte dalla CEDU o dagli altri Stati membri che offrono un livello di protezione più elevato (articolo 6). La Commissione europea redigerà, entro 36 mesi dalla pubblicazione della decisione quadro nella Gazzetta ufficiale, una relazione di valutazione sulle misure adottate dagli Stati membri.

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'Unione europea può condurre un'"azione comune" in materia di cooperazione giudiziaria penale al fine di garantire la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la cooperazione.

La proposta di decisione quadro sarà adottata dal Consiglio in base alla procedura di consultazione, che prevede la delibera di quest'ultimo all'unanimità previo il parere del Parlamento europeo.

---

<sup>7</sup> Si segnala che alcune raccomandazioni sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione sono contenute nella Relazione elaborata dal Forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti, istituito dalla Direzione generale dell'interpretazione della Commissione nel 2008.





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2009  
COM(2009) 338 definitivo

2009/0101 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO**

**sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

{SEC(2009) 915}

{SEC(2009) 916}

## RELAZIONE

### **1. INTRODUZIONE**

1. La presente proposta di decisione quadro del Consiglio è diretta a stabilire norme minime comuni relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea. La proposta rappresenta la prima di una serie di misure dirette a sostituire la proposta di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004) 328 del 28.4.2004) presentata dalla Commissione nel 2004 e successivamente ritirata, dopo essere stata debitamente notificata al Consiglio e al Parlamento europeo. Infatti, nonostante tre anni di discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, non è stato possibile raggiungere un accordo in merito a tale proposta, che è stata praticamente abbandonata nel giugno del 2007, dopo una discussione infruttuosa al Consiglio "Giustizia". Attualmente si è giunti alla conclusione che un modo di procedere accettabile per tutti consiste in un approccio graduale; questa soluzione ha anche il vantaggio di rafforzare progressivamente la fiducia reciproca. La presente proposta va quindi considerata parte integrante di un pacchetto legislativo inteso a garantire un insieme minimo di diritti processuali nei procedimenti penali nell'Unione europea. I diritti oggetto della proposta del 2004 erano tra gli altri il diritto all'interpretazione, traduzione e assistenza legale gratuite, il diritto ad essere informati dei propri diritti (comunicazione dei diritti), la garanzia di una particolare attenzione agli imputati vulnerabili e il diritto di comunicare con le autorità consolari e con i familiari. Per quanto attiene alla presente proposta, la Commissione ha deciso di limitarsi a disciplinare il diritto all'interpretazione e alla traduzione, sia perché questo diritto è risultato il meno controverso nelle discussioni sulla proposta del 2004, sia perché su questo tema già si dispone di studi e di materiale informativo.
2. La proposta tende a migliorare i diritti degli indagati che non comprendono o non parlano la lingua in cui si svolge il procedimento. Grazie all'introduzione di norme minime comuni relative a questi diritti, sarà possibile agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.
3. Per quanto riguarda la base giuridica, la proposta si fonda sull'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. Questa norma prevede che l'UE possa condurre un' "azione comune" onde garantire la compatibilità delle normative per migliorare, se del caso, la cooperazione. Per realizzare la cooperazione giudiziaria, in particolare il reciproco riconoscimento, occorre fiducia reciproca. Si rende quindi necessario un certo grado di compatibilità per migliorare la fiducia e di conseguenza la cooperazione.
4. Il diritto all'interpretazione e alla traduzione, che deriva dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), è fondamentale per chi deve affrontare un'accusa in un procedimento penale e non conosce la lingua del procedimento, perché consente all'indagato di apprendere il contenuto delle accuse formulate a suo carico e di capire come si svolgerà il procedimento, permettendogli di capire di cosa lo si accusa. Occorre fornire la traduzione dei documenti procedurali fondamentali. Conformemente alla CEDU, l'interpretazione e la traduzione devono essere fornite gratuitamente.
5. Valutazione d'impatto

La proposta è stata oggetto di valutazione d'impatto di cui al documento SEC(2009) 915. La valutazione d'impatto è stata esaminata e successivamente approvata dal comitato per la

valutazione d'impatto il 27 maggio 2009. Le raccomandazioni del comitato e le modalità con cui si è dato loro seguito sono esposte al paragrafo 25 della valutazione d'impatto ([http://ec.europa.eu/governance/impact/practice\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm)). Sono state prospettate le seguenti opzioni:

a) Il mantenimento dello status quo significa assenza di qualsiasi iniziativa a livello comunitario. L'attuale situazione, nella quale si presume che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla CEDU, continuerà probabilmente a sussistere, perpetuando così lo squilibrio esistente tra l'esercizio dell'azione penale e la condizione dell'imputato, che ha finora impedito il riconoscimento reciproco. Questa soluzione non comporterebbe costi rilevanti.

b) Misure non legislative quali le raccomandazioni promuoverebbero gli scambi tra gli Stati membri contribuendo a individuare migliori pratiche. Questa opzione migliorerebbe la comprensione delle norme CEDU, diffondendo e raccomandando pratiche propedeutiche al loro rispetto, ma non determinerebbe alcun ulteriore ravvicinamento delle disposizioni.

c) Adozione di un nuovo strumento sulla falsariga della proposta del 2004 riguardante tutti i diritti. La sua attuazione da parte degli Stati membri, il controllo della Commissione e il riesame finale della Corte di giustizia contribuirebbero a superare le divergenze in sede di applicazione della CEDU e a promuovere la fiducia reciproca. L'impatto economico sarebbe duplice: da un lato il costo dell'istituzione di servizi per garantire il rispetto dei diritti, dall'altro il risparmio dei costi derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi.

d) Una misura limitata alle cause transfrontaliere costituirebbe una prima fase. Questa soluzione andrebbe ponderata attentamente, onde affrontare in maniera adeguata eventuali questioni di discriminazione tra indagati nei procedimenti transfrontalieri e nei procedimenti nazionali. Come per l'opzione precedente, l'impatto economico sarebbe duplice: da un lato il costo dell'istituzione di servizi per garantire il rispetto dei diritti, dall'altro il minore costo derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi, che sarebbe però più contenuto rispetto all'ipotesi precedente, essendo la portata dell'opzione meno ampia.

e) L'opzione preferita consiste in un approccio graduale, innescato da misure concernenti l'accesso all'interpretazione e alla traduzione; questa opzione comporta una nuova decisione quadro che impone agli Stati membri di predisporre norme minime soltanto per l'accesso all'interpretazione e alla traduzione. L'impatto economico sarebbe duplice: da un lato il costo dell'istituzione di servizi per garantire il rispetto dei diritti, dall'altro il minore costo derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi.

La valutazione d'impatto ha individuato nella combinazione delle opzioni b) ed e) l'approccio preferibile, in quanto idoneo a massimizzare la sinergia tra azione legislativa e non legislativa. La presente decisione quadro sarà pertanto seguita da un documento sulle migliori pratiche.

## **2. CONTESTO**

6. L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e quali risultano dalle tradizioni

costituzionali comuni degli Stati membri. Inoltre, nel dicembre 2000, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato congiuntamente e proclamato solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

7. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere<sup>1</sup> è stato affermato che il reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria, precisando che il reciproco riconoscimento "...e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero [...] la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli<sup>2</sup>".
8. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 luglio 2000 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale<sup>3</sup> recita: "[d]i conseguenza, è necessario garantire che il trattamento degli indagati ed i diritti della difesa non siano pregiudicati dall'applicazione del principio [del riconoscimento reciproco] e che, anzi, le garanzie siano rafforzate."
9. Tale indirizzo è stato approvato nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali<sup>4</sup> (in prosieguo: il "programma di misure"), adottato dal Consiglio e dalla Commissione. In esso si è rilevato che la portata del "reciproco riconoscimento è strettamente legata all'esistenza e al contenuto di taluni criteri da cui dipende l'efficacia dell'esercizio".
10. Tali criteri comprendono i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati (criterio 3) e la definizione delle norme minime comuni necessarie per agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento (criterio 4). La presente proposta di decisione quadro del Consiglio rappresenta la concretizzazione dell'obiettivo fissato, ossia il rafforzamento della tutela dei diritti dei singoli.

### **3. IL DIRITTO ALLA TRADUZIONE E ALL'INTERPRETAZIONE SECONDO LA CEDU**

11. L'articolo 5 CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza) recita:

*"1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...)*

*f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona...contro la quale è in corso un procedimento...d'extradizione.*

*2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.*

*(...)*

*4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.*

L'articolo 6 (Diritto a un equo processo) prevede che:

---

<sup>1</sup> 15 e 16 ottobre 1999.

<sup>2</sup> Conclusione 33.

<sup>3</sup> (COM(2000) 495 del 29.7.2000.

<sup>4</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

"3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

(...)

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.

La Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea sancisce tali diritti all'articolo 6 e agli articoli da 47 a 50.

12. Sulla base dell'articolo 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto all'imputato i seguenti diritti: il diritto all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna; il diritto di ricevere i documenti contenenti i capi d'imputazione in una lingua che può comprendere; il diritto ad un'interpretazione tale da consentirgli di capire il procedimento e il diritto ad essere assistito da un interprete competente. Il diritto dell'imputato all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna è stato riconosciuto dalla sentenza *Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*<sup>5</sup>. Nella sentenza *Kamasinski c. Austria*<sup>6</sup> è stato stabilito che il livello dell'interpretazione fornita deve essere sufficientemente elevato da consentire all'imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di difendersi. L'ambito di applicazione del diritto investe il materiale documentario e le indagini preliminari. La Corte ha dichiarato che il livello dell'interpretazione deve essere "adeguato" e i dettagli relativi ai capi d'imputazione devono essere forniti alla persona in una lingua che questa comprende (*Brozicek c. Italia*<sup>7</sup>). Spetta alle autorità giudiziarie dimostrare che l'imputato parla correntemente la lingua usata dal giudice, e non all'imputato dimostrare che non la parla<sup>8</sup>. L'interprete deve essere competente e il giudice deve salvaguardare l'equità del procedimento (*Cuscani c. Regno Unito*<sup>9</sup>).

#### 4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

13. La proposta di progetto di decisione quadro stabilisce obblighi fondamentali sulla base della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti<sup>10</sup> ha elaborato una relazione

---

<sup>5</sup> 28 novembre 1978, Serie A, n. 29. "46. La Corte ritiene pertanto che il significato ordinario del termine [...] "gratuitamente" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) [...] sia confermato dall'oggetto e dalla finalità dello stesso articolo 6. La Corte ha concluso che il diritto tutelato dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) implica, "per chiunque non sia in grado di parlare o capire la lingua utilizzata nel procedimento, il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza vedersi chiedere successivamente il pagamento delle spese relative".

<sup>6</sup> 19 dicembre 1989, Serie A, n. 168.

<sup>7</sup> 19 dicembre 1989, (10964/84) [1989] CEDU 23.

<sup>8</sup> "41 [...] l'autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto intraprendere le azioni necessarie per dare seguito alla domanda del richiedente, onde garantire l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), salvo fosse in grado di stabilire che il richiedente avesse effettivamente una conoscenza sufficiente dell'italiano da evincere dalla notifica il significato della lettera con cui gli venivano comunicate le accuse mosse nei suoi confronti. Tale prova non emerge dai documenti del fascicolo né dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti in data 23 aprile 1989. Su questo punto è pertanto avvenuta una violazione dell'articolo 6, paragrafo, 3, lettera a) (art. 6-3-a)".

<sup>9</sup> 24 settembre 2002, n. 3277/96.

<sup>10</sup> [http://ec.europa.eu/commission\\_barroso/orban/docs/FinalL\\_Reflection\\_Forum\\_Report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf)

contenente raccomandazioni sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione. La relazione è stata frutto degli incontri del forum di riflessione, chiamato a riunirsi dalla Direzione generale dell'Interpretazione della Commissione nel 2008, allo scopo di individuare l'eventuale necessità di un intervento, e di specificare in tal caso le azioni da intraprendere. Il forum ha riscontrato tale necessità, formulando raccomandazioni relative alle modalità per migliorare il ricorso a interpreti competenti e qualificati nei procedimenti penali. Le raccomandazioni includono l'approntamento di un piano di studi in interpretazione giuridica e di un sistema di accredito, certificazione e registrazione per gli interpreti giuridici.

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

14. L'ambito di applicazione si estende a tutti gli indagati di reati fino alla condanna definitiva (compresi i successivi gradi di giudizio). In questa sede il termine "indagato" è utilizzato per indicare tali persone, e deve intendersi come autonomo, indipendentemente dalla loro qualifica nei procedimenti nazionali.
15. Poiché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che l'articolo 6 della CEDU deve applicarsi alle persone interrogate in relazione alla commissione di reati, anche qualora non assumano la qualifica formale di imputati, anche chi è arrestato o detenuto in conseguenza di un'accusa penale rientra nell'ambito di applicazione di tale norma. Tali diritti si applicano dal momento in cui la persona viene informata di essere sottoposta a indagini per aver commesso un reato (ad esempio al momento dell'arresto o nel caso in cui ne sia disposto il fermo).

Il presente articolo precisa che la proposta si applica anche ai casi di mandato di arresto europeo. È importante che tali casi siano disciplinati, in quanto la decisione quadro sul mandato di arresto europeo tratta questi diritti solo in termini generali. In questo senso, la proposta rappresenta uno sviluppo ulteriore dell'articolo 5 CEDU.

### **Articolo 2 - Il diritto all'interpretazione**

16. Questo articolo sancisce il principio basilare secondo cui l'interpretazione deve essere fornita durante le indagini preliminari e nel corso del procedimento giudiziario, ossia durante gli interrogatori della polizia, nel corso del processo e in tutte le udienze interlocutorie e nei successivi gradi di giudizio. Tale diritto si estende inoltre all'assistenza legale fornita all'indagato se il suo difensore parla una lingua che questi non comprende.

### **Articolo 3 - Il diritto alla traduzione dei documenti fondamentali**

17. L'indagato ha diritto alla traduzione dei documenti fondamentali al fine di salvaguardare l'equità del procedimento. Nella sentenza *Kamasinski c. Austria*<sup>11</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che il diritto all'interpretazione si applica al "materiale documentario" e che l'imputato deve avere una conoscenza sufficiente della causa intentata contro di lui affinché si possa difendere<sup>12</sup>. Tra i documenti fondamentali del procedimento

---

<sup>11</sup> 19 dicembre 1989, Serie A, n. 168.

<sup>12</sup> “74. Il diritto [...] all'assistenza gratuita di un interprete si applica non soltanto alle dichiarazioni orali rese in udienza ma anche al materiale documentario e alle indagini preliminari. Il paragrafo 3, lettera e) (art. 6-3-e) dispone che la persona "accusata di un reato" che non comprende o non parla la lingua usata dal giudice ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete ai fini della traduzione o interpretazione di tutti i documenti o dichiarazioni relativi al procedimento intentato contro di lui che egli abbia necessità di conoscere o di trasporre



penale rientra quindi l'atto contenente i capi d'imputazione e tutto il materiale documentario pertinente, ad esempio le dichiarazioni dei testimoni necessarie a comprendere "in modo dettagliato [la] natura e [i] motivi dell'accusa formulata a suo carico", conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU. Occorre inoltre fornire la traduzione degli ordini di carcerazione e di qualsiasi provvedimento che privi la persona della sua libertà, nonché della sentenza, necessaria per esercitare il diritto di appello (Protocollo 7 CEDU, articolo 2).

Per quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, quest'ultimo deve essere tradotto.

#### **Articolo 4 – Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione**

18. Il presente articolo prevede che i costi per l'interpretazione e la traduzione siano sostenuti dagli Stati membri. Il diritto dell'imputato all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna è stato riconosciuto dalla sentenza *Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*<sup>13</sup>.

#### **Articolo 5 - Qualità della traduzione e dell'interpretazione**

19. Il presente articolo stabilisce i requisiti fondamentali per garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione. Nella relazione del Forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti<sup>14</sup> è possibile trovare raccomandazioni a questo riguardo.

#### **Articolo 6 - Clausola di non regressione**

20. Finalità di questo articolo è assicurare che le norme minime comuni stabilite nella decisione quadro non comportino una diminuzione del livello di tutela assicurato da alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della CEDU. Gli Stati membri restano liberi di definire norme che assicurino un livello di tutela più elevato rispetto alla presente decisione quadro.

#### **Articolo 7 - Attuazione**

21. Il presente articolo dispone che gli Stati membri devono attuare la decisione quadro entro il **x/xx/20xx**, e inviare al Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale.

---

nella lingua usata dal giudice al fine di godere di un processo equo. [...] Tuttavia, il paragrafo 3, lettera e) (art.6-3-e) "non si spinge a esigere una traduzione scritta di tutti gli elementi di prova scritti o dei documenti ufficiali nel corso del procedimento". L'assistenza dell'interprete che viene fornita deve essere tale da consentire all'imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di difendersi, in particolare consentendogli di presentare al giudice la propria versione dei fatti. Alla luce della necessità che il diritto garantito dal paragrafo 3, lettera e) (art. 6-3-e) sia effettivo ed efficace, l'obbligo delle autorità competenti non è limitato alla nomina di un interprete ma, se ne viene fatta richiesta in un caso concreto, può comportare anche il controllo successivo sull'adeguatezza dell'interpretazione fornita (v. sentenza Artico).

<sup>13</sup> "46. La Corte ritiene pertanto che il significato ordinario del termine [...] "gratuitamente" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) [...] sia confermato dall'oggetto e dalla finalità dello stesso articolo 6. La Corte ha concluso che il diritto tutelato dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) implica, "per chiunque non sia in grado di parlare o capire la lingua utilizzata nel procedimento, il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza vedersi chiedere successivamente il pagamento delle spese relative".

<sup>14</sup> Vedi la precedente nota 10.

## **Articolo 8 – Relazione**

22. **XX** mesi dopo il recepimento della decisione quadro, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare se gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa. La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte legislative.

## **Articolo 9 - Entrata in vigore**

23. Questo articolo stabilisce che la decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### **5. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**

24. L'obiettivo della proposta non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto quest'ultima mira a promuovere la fiducia reciproca tra di essi; è quindi necessario pervenire ad un accordo su norme minime comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea. La proposta ravvicina le norme procedurali sostanziali degli Stati membri con riguardo all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'intento di creare fiducia reciproca, e rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

### **6. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

25. La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto non va oltre il minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi dichiarati a livello comunitario né va al di là di quanto necessario a tal fine.

Proposta di

## **DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO**

### **sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali<sup>15</sup>. L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".
- (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi "meccanismi di protezione dei diritti [...] delle persone sospette"<sup>16</sup> e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
- (4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia "non solo nell'adeguatezza della

---

<sup>15</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

<sup>16</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa<sup>17</sup>.

- (5) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea prevede "la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare [la cooperazione giudiziaria in materia penale]". Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca.
- (7) Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. Onde rafforzare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, la presente decisione quadro prevede norme comuni fondamentali, relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nell'Unione europea, riconducibili alle tradizioni degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni pertinenti della CEDU.
- (8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dagli articoli 5 e 6 della CEDU, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente decisione quadro facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica.
- (9) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato che non parla e non comprende la lingua del procedimento a capire sia l'accusa formulata a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. Tale assistenza dovrebbe essere estesa, se del caso, ai rapporti tra l'indagato e il suo difensore.
- (10) Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.
- (11) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati che non sono in grado di seguire il procedimento costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. I soggetti preposti all'esercizio dell'azione penale, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero quindi provvedere affinché gli indagati in posizione di potenziale debolezza possano esercitare i propri diritti in modo effettivo. Tali autorità dovrebbero essere consapevoli di qualsiasi eventuale vulnerabilità e intraprendere le azioni necessarie per garantire i diritti in questione. Ciò dovrebbe verificarsi ogniqualvolta l'indagato sia un minore o una persona affetta da disabilità tali da pregiudicare la sua partecipazione attiva al procedimento.

---

<sup>17</sup> COM(2000) 495 del 26.7.2000, pag. 4.

- (12) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a offrire a giudici, avvocati e al personale giudiziario pertinenti corsi di formazione al fine di garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione.
- (13) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la decisione quadro intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.
- (14) Poiché l'obiettivo di stabilire norme comuni minime non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri e può essere realizzato solo a livello comunitario, il Consiglio può adottare talune misure conformemente al principio di sussidiarietà richiamato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del principio di proporzionalità, quale sancito dall'ultimo degli articoli citati, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

*Articolo 1*  
**Ambito di applicazione**

1. La presente decisione quadro stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a chiunque venga informato dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere sottoposto a indagini per avere commesso un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento ("indagato").

*Articolo 2*  
**Diritto all'interpretazione**

1. Per garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano che l'indagato che non comprende o non parla la lingua usata nel corso dello stesso sia assistito da un interprete. L'interpretazione è fornita nei procedimenti dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, durante gli interrogatori della polizia, gli incontri necessari tra l'indagato e il suo difensore e in tutte le udienze, comprese le udienze interlocutorie necessarie.
2. Gli Stati membri assicurano, se del caso, l'interpretazione dell'assistenza legale ricevuta nel corso del procedimento penale.
3. Gli Stati membri predispongono una procedura per accertare se l'indagato comprende e parla la lingua del procedimento penale.
4. Gli Stati membri assicurano il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione.

5. Il diritto all'interpretazione comprende l'assistenza a persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.
6. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque è parte di tale procedimento e non comprende o non parla la lingua usata nel corso dello stesso riceva l'assistenza di un interprete.

#### *Articolo 3*

#### **Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali**

1. Per garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano la traduzione di tutti i documenti fondamentali per l'indagato che non comprenda la lingua usata nel corso del procedimento penale in questione.
2. Tra i documenti fondamentali per cui vige l'obbligo di traduzione rientrano l'ordine di carcerazione che priva la persona della sua libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione, le prove documentali fondamentali e la sentenza.
3. L'indagato o il suo difensore possono presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti, tra i quali rientrano i documenti relativi all'assistenza legale fornita per iscritto dal difensore.
4. Gli Stati membri devono assicurare il diritto di impugnare la decisione che nega la traduzione dei documenti di cui al paragrafo 2.
5. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque è parte di tale procedimento e non comprende la lingua di redazione del mandato ha diritto di ottenerne la traduzione.

#### *Articolo 4*

#### **Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione**

Gli Stati membri sostengono i costi per l'interpretazione e la traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3.

#### *Articolo 5*

#### **Qualità dell'interpretazione e della traduzione**

1. L'interpretazione e la traduzione devono essere fornite in maniera tale da garantire il pieno esercizio dei diritti dell'indagato.
2. Gli Stati membri offrono corsi di formazione a giudici, avvocati e al personale giudiziario al fine di assicurare la comprensione del procedimento da parte dell'indagato.

#### *Articolo 6*

#### **Clausola di non regressione**

Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dagli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

#### Articolo 7

##### **Attuazione**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il...<sup>18</sup>.

Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

#### Articolo 8

##### **Relazione**

Entro il ....<sup>19</sup> la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se del caso, da proposte legislative.

#### Articolo 9

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---

<sup>18</sup> 24 mesi dopo la pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.

<sup>19</sup> 36 mesi dopo la pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.







COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2009  
SEC(2009) 916

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

*che accompagna la*

Proposta di

**DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO**

**sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

{COM(2009) 338 definitivo}  
{SEC(2009) 915}

# DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

## SINTESI

### 1. CONTESTO

Il diritto dell'imputato e dell'indagato ad un equo processo è un diritto fondamentale che l'Unione europea rispetta in quanto principio generale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Gli operatori della giustizia e gli Stati membri (SM) sono concordi nel ritenere che un presupposto per la fiducia reciproca risieda nella previsione, nei rispettivi sistemi di giustizia penale, di garanzie minime a favore di indagati e imputati, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Il Programma dell'Aia ha considerato prioritario un intervento in questo settore. Il programma di lavoro legislativo della Commissione del 2009 prevede una nuova proposta che recepisce alcune delle opzioni prese in esame nella presente valutazione d'impatto.

### 2. MANDATO POLITICO, BASE GIURIDICA E CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE.

Le conclusioni di Tampere menzionano espressamente i diritti della difesa, che da sempre costituiscono parte integrante del programma di reciproco riconoscimento dell'Unione europea. Per agevolare e accelerare le indagini e l'azione penale nelle cause transfrontaliere sono stati adottati numerosi strumenti. Tuttavia, al momento presente nessuno di essi è deputato al miglioramento della posizione giuridica di chi è parte di un procedimento transfrontaliero. Questo squilibrio si ripercuote negativamente sulla fiducia reciproca tra SM, rendendo di conseguenza necessario l'intervento dell'Unione europea.

Dopo aver pubblicato, nel 2003, un Libro verde sulle garanzie procedurali, nell'aprile del 2004 la Commissione ha adottato su questa materia una proposta di decisione quadro, che è stata successivamente accantonata in mancanza del consenso necessario. La proposta della Commissione si fondava sull'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del TUE. Il servizio giuridico del Consiglio ha emesso un parere che confermava la correttezza della base giuridica.

Il 26 e 27 marzo 2009 la Commissione ha ospitato una riunione di esperti, dalla quale è emersa una maggioranza di risposte favorevoli ad un'iniziativa legislativa affiancata da misure non legislative. La grande maggioranza dei partecipanti si è dichiarata contraria a circoscrivere la proposta alle sole cause transfrontaliere. La valutazione d'impatto è stata discussa nel corso di due riunioni del Gruppo direttivo interservizi. Per la sua stesura la Commissione ha attinto a diverse fonti d'informazioni supplementari, tra cui cinque studi.

### 3. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Il problema, che presenta numerose implicazioni giuridiche e sociali, può essere riassunto nei termini seguenti:

- aumento della circolazione all'interno dell'UE, disposizioni obsolete e applicazione incoerente delle norme internazionali vigenti (CEDU) negli SM;
- gli arresti che comportano trasferimenti in base al mandato di arresto europeo sono considerati esclusi dall'ambito di applicazione della CEDU, articolo 6, in quanto assimilabili ai casi di estradizione;

- il reciproco riconoscimento può operare in maniera efficace soltanto se gli SM sono convinti dell'equità delle decisioni giurisdizionali adottate negli altri SM;
- cittadini e operatori del diritto percepiscono i sistemi di giustizia degli altri SM come iniqui e ritengono di non poter agire in giudizio a livello internazionale in quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo è oberata di ricorsi;
- un aspetto del problema è rappresentato dal fatto che all'imputato non viene garantito l'accesso a servizi di traduzione e interpretazione adeguati.

#### **4. NECESSITÀ DI UN INTERVENTO A LIVELLO COMUNITARIO**

Uno studio della ULB (Université libre de Bruxelles) ha mostrato che l'efficacia degli strumenti per il reciproco riconoscimento ha risentito della mancanza di fiducia reciproca tra gli SM. In assenza di norme apposite a tutela del diritto dell'indagato alla comprensione del procedimento, si corre il rischio che lo squilibrio precedentemente rilevato tra l'esercizio dell'azione penale e la posizione dell'imputato si aggravi ulteriormente, ostacolando in ultima analisi gli interessi della giustizia nell'UE.

Fino ad ora gli SM hanno osservato in misura disuguale gli obblighi concernenti l'equo processo imposti loro principalmente dal diritto nazionale e dalla CEDU, con conseguenti discrepanze tra i livelli di garanzia. Grazie all'adozione di opportuni strumenti legislativi l'UE potrebbe esplicitare l'obbligo giuridico di garantire il diritto ad un equo processo nel contesto del diritto penale comunitario.

#### **5. OBIETTIVI**

L'obiettivo generale consiste nell'accrescere la fiducia reciproca tra gli SM al fine di consentire una migliore applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Una maggiore fiducia reciproca servirebbe a migliorare l'operatività degli strumenti comunitari sul reciproco riconoscimento.

L'obiettivo generale può essere declinato negli obiettivi specifici seguenti:

- 1) dettare norme minime comuni per i diritti processuali in tutti i tipi di procedimento, compresi l'extradizione e il mandato di arresto europeo;
- 2) assicurare che i cittadini siano informati in ordine alle modalità per beneficiare di tali norme minime comuni in qualsiasi parte dell'UE si trovino.

#### **6. LE OPZIONI STRATEGICHE**

##### **1: Status quo**

In assenza di intervento comunitario, si ritiene che la situazione possa evolvere come descritto alla sezione 4. Questa opzione si basa sul presupposto che gli SM rispettino la CEDU e prevedano garanzie minime per i procedimenti giudiziari nazionali.

##### **2: Promozione di misure non legislative (migliori pratiche)**

Si adotterebbero misure per lo scambio delle migliori pratiche nazionali in modo da definire orientamenti comunitari. Questa opzione migliorerebbe la comprensione delle norme CEDU, diffondendo e raccomandando pratiche propedeutiche al rispetto di tali norme, ma non risulterebbe in un ulteriore ravvicinamento delle norme.

### **3: Nuovo strumento esteso a tutti i diritti**

Affinché questa opzione abbia successo, occorrerebbe un nuovo trattato con una base giuridica esplicita e una diversa procedura di adozione degli atti legislativi (diritto comunitario ordinario). In caso di adozione della legislazione, la sua successiva attuazione da parte degli SM, il controllo da parte della Commissione e il riesame finale da parte della Corte di giustizia contribuirebbero a superare le divergenze nell'osservanza della CEDU. Misure concrete potrebbero rivelarsi necessarie per rafforzare la fiducia reciproca a livello pratico.

### **4: Una misura limitata alle cause transfrontaliere**

Tale opzione rappresenterebbe evidentemente soltanto un primo passo ma, qualora il suo esito fosse positivo, contribuirebbe a rafforzare la fiducia reciproca diminuendo le riserve all'introduzione di nuova legislazione. Questa soluzione va comunque ponderata attentamente, in modo da affrontare in maniera adeguata ogni potenziale caso di discriminazione tra indagati nei procedimenti transfrontalieri e nei procedimenti nazionali.

### **5: Approccio graduale che prende avvio da misure sull'accesso all'interpretazione e alla traduzione**

Tale approccio richiede una nuova decisione quadro che obblighi gli SM a prevedere norme minime soltanto per l'accesso all'interpretazione e alla traduzione. I diritti in questione si applicherebbero a chiunque sia indagato o accusato di avere commesso un reato, dal momento in cui viene informato dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere sottoposto a indagini per avere commesso un reato fino alla sentenza definitiva. L'ambito di applicazione di tale opzione potrebbe variare, prevedendo che questi due diritti siano garantiti a) nelle cause transfrontaliere o b) in tutte le cause.

## **7. ANALISI DELL'IMPATTO DELLE OPZIONI STRATEGICHE**

### **1 Status quo**

L'assenza di intervento comunitario in questo settore potrebbe risolversi, in definitiva, con un rallentamento dei progressi conseguiti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e quindi nella costruzione dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

### **2 Migliori pratiche**

Impatto positivo: le raccomandazioni relative a tali pratiche, se seguite dagli SM, potrebbero apportare miglioramenti. Impatto negativo: buona parte di questa proposta fa proprie le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e i pareri di altri esperti, che tuttavia non si sono tradotti in concrete realizzazioni. Inoltre, questa opzione rischia di deludere il Parlamento europeo, le parti interessate e quegli SM che auspicano uno strumento vincolante.

### **3 Nuovo strumento esteso a tutti i diritti**

Impatto positivo: una decisione quadro di questo tipo aumenterebbe il livello di certezza giuridica tra gli SM. Si tratterebbe di uno strumento vincolante capace di migliorare il rispetto delle norme CEDU a garanzia di un equo processo. Tuttavia, accorpate i diritti in un solo pacchetto significa disporre di meno tempo da dedicare ad ognuno di essi, provocandone un "annacquamento" per effetto degli inevitabili compromessi. Se il trattato di Lisbona entrerà in vigore non sarà più necessaria l'unanimità.

### **4 Misure riguardanti le sole cause transfrontaliere**

Non esiste una definizione ufficiale di "causa transfrontaliera". Gli SM sono restii a definire questo tipo di causa o ad adottare leggi che ne rendano necessaria la definizione.

L'impatto economico di questa opzione sarebbe duplice: 1) il costo per l'istituzione dei servizi preposti alla garanzia di tali diritti; 2) il risparmio dei costi derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi. L'eventuale rischio insito in questa opzione potrebbe essere un affievolimento della fiducia reciproca, in quanto potrebbe dare l'impressione di un sistema di giustizia a due livelli: uno per le cause nazionali e un altro per quelle transfrontaliere. Impatto positivo: tale soluzione soddisferebbe gli SM che hanno chiesto una misura limitata alle cause transfrontaliere. Impatto negativo: una misura che tentasse di limitare il suo ambito di applicazione potrebbe ingenerare confusione, poiché la stessa causa può essere descritta o classificata come transfrontaliera o nazionale da SM diversi. Osservanza: gli SM potrebbero avere difficoltà di ordine pratico nel classificare le cause, con la naturale conseguenza del verificarsi di errori e controversie.

## **5 Approccio graduale**

L'impatto economico di questa opzione sarebbe duplice, come nel caso dell'opzione transfrontaliera. Impatto positivo: una misura di questo tipo comporterebbe il miglioramento della qualità e della prestazione dei servizi di interpretazione e traduzione, il che contribuirebbe ad accrescere la fiducia reciproca tra SM. Garantirebbe un equo processo nei casi in cui l'indagato non comprende il procedimento penale, quali siano i suoi diritti o le accuse formulate a suo carico. Impatto negativo: rappresenterebbe un onere finanziario e amministrativo per gli SM che attualmente non offrono corsi di formazioni per traduttori e interpreti giudiziari. Sarebbero necessari una valutazione e un controllo del rispetto delle norme, con ulteriore dispendio di tempo e risorse.

Durante la riunione di esperti del marzo 2009, a cui hanno partecipato anche delegati degli SM, la proposta di lavorare su questo diritto soltanto, come punto di partenza, è stata accolta con entusiasmo. Nel marzo del 2009 la DG Interpretazione ha pubblicato la relazione finale del Forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti. Le relative raccomandazioni potrebbero fornire un contributo al futuro documento sulle migliori pratiche.

## 8. LE OPZIONI A CONFRONTO

+++ indica un impatto positivo elevato

0 indica impatto zero

--- indica un impatto negativo elevato

Opzione	Efficacia rispetto agli obiettivi e coerenza con altre politiche UE		Impatto sulla società e sui diritti fondamentali	Efficienza	Realizzabilità politica
	Garantire norme minime per i diritti processuali nei procedimenti penali	Garantire che i cittadini siano informati sulle modalità per beneficiare delle norme minime			
1. Status quo – nessun ulteriore intervento a livello UE	0 Nessuno degli obiettivi sarebbe raggiunto in assenza di intervento a livello UE		0 Il perdurante squilibrio tra diritti e cooperazione giudiziaria potrebbe pregiudicare la giustizia e la fiducia reciproca nell'UE	0 Nessun costo per gli SM	Il PE e la maggior parte degli SM auspicano l'intervento dell'UE
2. Misura non vincolante/non legislativa che predisponga 'migliori pratiche a livello UE'	+	++	+	-	Tutti gli SM concordano sulla necessità di misure non legislative. L'esperienza dimostra che gli orientamenti non vincolanti non saranno osservati in maniera coerente.
	Dipende dalla volontà di attuazione degli SM. Non armonizza le norme.	Una campagna d'informazione ben organizzata in tutto il territorio dell'UE potrebbe sensibilizzare i cittadini riguardo ai diritti CEDU e alle azioni da intraprendere se si ritiene che non siano stati rispettati.	Se gli Stati membri seguono con coerenza gli orientamenti forniti, i diritti dell'imputato saranno rispettati.	Dipende dalle modalità di attuazione. Il costo principale sarà rappresentato dalla formazione, e potrebbe essere sostenuto dagli studenti. Per gli SM più grandi (fonte Regno Unito) si prevedono sovvenzioni di circa €5 000 per ciascuna università.	
3. Reintroduzione	+++	+	+++	---	Sarebbe nuovamente respinta

Opzione	Efficacia rispetto agli obiettivi e coerenza con altre politiche UE		Impatto sulla società e sui diritti fondamentali	Efficienza	Realizzabilità politica
	Garantire norme minime per i diritti processuali nei procedimenti penali	Garantire che i cittadini siano informati sulle modalità per beneficiare delle norme minime			
dello strumento del 2004 esteso a tutti i diritti	Stabilisce norme comuni di portata generale.	Uno strumento di carattere generale a sé stante, privo di misure di accompagnamento, non costituirebbe una modalità di sensibilizzazione efficace, ma attirerebbe l'attenzione dei media nazionali su elementi più controversi.	A tutti gli imputati sarebbero garantiti i diritti CEDU. Costituirebbe una base per la fiducia reciproca nell'UE. La percezione dell'esistenza di norme in materia di giustizia potrebbe incoraggiare più cittadini a esercitare il diritto di libera circolazione.	Si prevedono costi elevati, in particolare per l'assistenza legale negli SM che attualmente non la forniscono.	dai 6 SM che si sono opposti alla proposta nel 2006.  Il trattato di Lisbona potrebbe consentire all'attuale proposta (2004) di essere approvata a maggioranza qualificata con la possibilità di non parteciparvi (opt-out).
4. Strumento esteso a tutti i diritti ma limitato alle cause transfrontaliere	++  Predisporrebbe norme comuni limitate ma non per tutti i cittadini accusati di reato.	-  Anche in questo caso, in assenza di misure di accompagnamento, tale strumento non sensibilizzerebbe e l'opinione pubblica. Interesse dei media nazionali, probabilmente contrari a garantire diritti soltanto a chi è parte di una causa frontaliere; le informazioni diffuse potrebbero essere fuorvianti.	-  Gli accusati disporrebbero degli stessi diritti in tutta l'UE, indipendentemente dallo SM in cui sono arrestati.  Rischio di creare due categorie di imputati – a seconda che la causa sia transfrontaliera o nazionale – con conseguente discriminazione che potrebbe vanificare i benefici.	--  Dipenderà dal numero delle cause considerate 'transfrontaliere' e varierà da uno SM all'altro – non sono disponibili statistiche. Si prevedono comunque costi elevati.	La definizione di 'causa transfrontaliera' sarà probabilmente controversa, in particolare perché rischia di sollevare questioni di discriminazione positiva riguardo ai diritti fondamentali.  Probabilmente non otterrà un consenso molto più vasto dell'opzione 3.
5a. Decisione quadro limitata al diritto alla traduzione e all'interpretazione soltanto nelle cause transfrontaliere	+  Norme comuni limitate in questo settore sono state considerate molto urgenti ma non per tutti i cittadini accusati di reato. Dimostrerebbe un progresso e un approccio graduale.	-  Come nel caso precedente, l'atteggiamento ostile dei media potrebbe essere fuorviante.	-  Gli imputati disporrebbero degli stessi diritti alla traduzione e all'interpretazione in tutta l'UE, indipendentemente dallo SM in cui sono arrestati.  Rischio di creare due categorie	-  I costi dipenderanno dal numero di cause considerate 'transfrontaliere' e varierà da uno SM all'altro – non sono disponibili statistiche.	Tutti o gran parte degli SM daranno probabilmente il loro sostegno se si perverrà ad una definizione di 'causa transfrontaliera'. Il principio di proporzionalità sarebbe rispettato, in quanto l'azione non andrebbe al di là di quanto necessario per conseguire gli

Opzione	Efficacia rispetto agli obiettivi e coerenza con altre politiche UE		Impatto sulla società e sui diritti fondamentali	Efficienza	Realizzabilità politica
	Garantire norme minime per i diritti processuali nei procedimenti penali	Garantire che i cittadini siano informati sulle modalità per beneficiare delle norme minime			
			di imputati – a seconda che la causa sia transfrontaliera o nazionale – con conseguente discriminazione che potrebbe vanificare i benefici.		obiettivi del trattato. Sarebbe osservato anche il principio di sussidiarietà, poiché l'azione non andrebbe a interferire con cause prettamente nazionali.
5b. Decisione quadro limitata al diritto alla traduzione e all'interpretazione in tutte le cause	++ Norme comuni limitate in questo settore sono state ritenute molto urgenti.	0 Probabilmente non si produrrà un effetto di sensibilizzazione in assenza di misure di accompagnamento.	+ Assicurerebbe un accesso più equo alla giustizia, sancendo il diritto alla comprensione delle accuse e del procedimento.	-- Il costo di accesso all'interpretazione stimato per gli SM più grandi (fonte Regno Unito) ammonta a circa €40m all'anno. Il costo per la traduzione varia a seconda delle tariffe normalmente in vigore nei singoli SM.	La maggioranza degli SM appoggerebbe un intervento in questo settore.



### Sintesi dell'opzione *graduale*

Pertinenza rispetto agli obiettivi	Impatto sulla società e sui diritti fondamentali	Costi	Realizzabilità politica e opinioni delle parti interessate
<p>Raggiunge in toto gli obiettivi se gli SM attueranno le indicazioni</p>	<p>Norme comuni limitate in questo settore sono state ritenute molto urgenti. Dimostrerebbe un progresso e un approccio graduale.</p>	<p>I costi dipenderanno dal numero di cause considerate 'transfrontaliere' e varieranno da uno SM all'altro.</p> <p>Il costo dell'accesso ad un'interpretazione adeguata per gli SM più grandi (UK) è stimato in circa €40m all'anno. Il costo per la traduzione varia a seconda delle tariffe normalmente in vigore nei singoli SM.</p> <p>Il costo delle misure di accompagnamento dipenderà dalle modalità di attuazione. Il costo principale sarà rappresentato dalla formazione, e potrebbe essere sostenuto dagli studenti. Il governo britannico ha erogato finanziamenti per circa €5 000 ad ogni università.</p>	<p>Come nel caso precedente, la maggior parte degli SM auspica un intervento legislativo con misure di accompagnamento.</p>

## **9. L'APPROCCIO GRADUALE: APPROFONDIMENTO**

Quest'opzione consiste in un approccio progressivo e graduale, creando i presupposti per un piano d'azione a lungo termine diretto al ravvicinamento progressivo delle normative in materia di diritti processuali. Tale approccio non sarebbe così strettamente dipendente dal trattato di Lisbona come nel caso dell'opzione 3.

Si tratta di un'opzione che migliorerebbe la qualità dell'interpretazione e della traduzione, il che contribuirebbe ad accrescere la fiducia reciproca tra SM. Garantirebbe un processo più equo nelle cause in cui l'indagato non comprende il procedimento penale, i suoi diritti, o le accuse formulate a suo carico, ma rappresenterebbe un onere finanziario e amministrativo supplementare per gli SM che attualmente non offrono corsi di formazione a traduttori e interpreti giuridici.

Il rispetto del diritto alla traduzione e all'interpretazione è essenziale, ma non sufficiente, per creare fiducia reciproca. Si tratta tuttavia di un diritto fondamentale, in quanto consente a sua volta l'esercizio di altri diritti, quali il diritto all'assistenza legale e il diritto ad essere informati sui propri diritti. La comprensione del procedimento è il presupposto per affermare gli altri diritti del singolo a un processo equo.

## **10. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Qualsiasi proposta della Commissione impone agli SM l'obbligo di comunicare a quest'ultima la legislazione di attuazione, unitamente ad una tavola di concordanza, entro un determinato termine. La Commissione prepara quindi una relazione sull'attuazione prendendo nota degli SM che hanno rispettato l'obbligo di recepire la decisione quadro. Tra gli indicatori utilizzabili per valutare l'osservanza di tale obbligo, rientrano l'offerta di corsi di formazione, l'esistenza di un registro e di dati relativi al numero degli interpreti e dei traduttori certificati. Si potrebbe effettuare un sondaggio, da affidare a Eurobarometro, per valutare se l'opinione pubblica avverta un miglioramento nell'equità della giustizia nell'UE.



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1 luglio 2009 (03.07)  
(OR. en)**

**11457/09**

**DROIPEN 53  
COPEN 120**

**NOTA**

---

della:	Presidenza
alle:	Delegazioni
Oggetto:	Tabella di marcia per una migliore tutela di indagati e imputati in procedimenti penali

---

**Introduzione**

1. Nell'Unione europea la tutela dei diritti di indagati e imputati in procedimenti penali è fondata principalmente sulla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito denominata "convenzione") e i relativi protocolli.
2. La convenzione e i relativi protocolli, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono una base comune molto importante che consente agli Stati membri di avere una reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale. Nel contempo, sono possibili ulteriori iniziative dell'Unione europea volte a garantire la piena attuazione e il rispetto delle norme della convenzione e, ove opportuno, ad estendere le norme esistenti o a uniformarne maggiormente l'applicazione.

3. L'Unione europea ha definito con successo uno spazio di libera circolazione e soggiorno di cui beneficiano i cittadini che sempre più frequentemente si recano, studiano e lavorano in paesi diversi dal paese di residenza. Tuttavia, l'eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno comportano inevitabilmente che la criminalità transfrontaliera nell'Unione europea è in continua crescita come anche in aumento è il numero di persone interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati e imputati diventano particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo.
4. Infatti, benché a livello dell'Unione europea siano state adottate varie misure per garantire un alto grado di sicurezza ai cittadini, risulta parimenti necessario affrontare problemi specifici che possono porsi quando una persona è sottoposta ad indagini penali.
5. In linea generale, una persona interessata da un procedimento penale in un paese diverso da quello di residenza è meno al corrente dei propri diritti rispetto ai residenti di tale paese. E' inoltre possibile che la persona in questione non capisca o non parli la lingua in cui si svolge il procedimento.
6. Al fine di assicurare l'equità dei procedimenti penali occorrono pertanto misure specifiche riguardanti i diritti procedurali. Tali misure rafforzeranno la fiducia dei cittadini nel fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri tuteleranno e garantiranno i loro diritti.
7. Migliorare la tutela dei diritti procedurali agevolerà inoltre l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e ribadito nel programma dell'Aia del 2004.
8. Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali.

9. Da studi recenti emerge che tra gli esperti esiste un ampio sostegno a favore di una normativa dell'Unione europea in materia di diritti procedurali e che è necessario rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati membri<sup>1</sup>. Le stesse posizioni sono state espresse anche dal Parlamento europeo<sup>2</sup>. Nella sua comunicazione per il programma di Stoccolma<sup>3</sup>, la Commissione europea osserva che il potenziamento dei diritti della difesa è essenziale per mantenere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione europea.
10. Le discussioni sui diritti procedurali svoltesi negli ultimi anni nel contesto dell'Unione europea non hanno portato a risultati concreti. Sono stati nondimeno compiuti notevoli progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento a misure volte ad agevolare il perseguimento penale. E' giunto il momento di intraprendere azioni per migliorare l'equilibrio tra tali misure e la tutela dei diritti procedurali delle persone. Dobbiamo essere in grado di garantire la sicurezza e lo stato di diritto ai nostri cittadini, indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui decidono di studiare, lavorare o vivere.
11. Tenuto conto dell'importanza e della complessità di tali questioni, appare opportuno affrontarle procedendo per tappe, garantendo nel contempo una coerenza globale. Trattare le future azioni settore per settore consente di incentrare l'attenzione su ciascuna singola misura e pertanto di individuare e affrontare i problemi in modo da conferire un valore aggiunto a ciascuna misura.
12. Tutti i nuovi atti legislativi dell'UE in questo campo dovranno essere coerenti e contabili con le norme minime previste dalla convenzione e dai relativi protocolli, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ("a prova dei criteri di Strasburgo").

---

<sup>1</sup> *"Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union"* (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale nell'Unione europea), rapporto della *Université Libre de Bruxelles*, del 20 novembre 2008.

<sup>2</sup> Si veda, per esempio, la *"raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea"*, 2009/2012 (INI), punto 1, lettera a).

<sup>3</sup> *"Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini"*, COM (2009) 262/4 (punto 4.2.2.).

## **Azione proposta**

L'azione comune a livello europeo nel settore della tutela delle persone nei procedimenti penali può comprendere atti normativi nonché altre misure.

Si invita il Consiglio ad approvare la tabella di marcia relativa ai diritti procedurali figurante nell'allegato. I diritti citati in questa tabella di marcia, che potrebbero essere integrati da altri diritti, sono considerati diritti procedurali fondamentali ai quali dovrebbe essere attribuita priorità in questa fase.

Si invita inoltre il Consiglio a fare una dichiarazione del seguente tenore:

*"Il Consiglio conviene che le misure elencate nella "tabella di marcia relativa ai diritti procedurali" siano esaminate e adottate al fine di creare una serie di diritti procedurali che migliorino la tutela degli indagati e imputati nei procedimenti penali. La Commissione è invitata a sottoporre proposte relative alle misure previste nella tabella di marcia e a presentare il libro verde citato alla lettera F. Il Consiglio esaminerà tutte le proposte presentate nel contesto della tabella di marcia e s'impegna ad esaminarle in via prioritaria. Il Consiglio agirà in piena cooperazione con il Parlamento europeo, conformemente alle norme applicabili."*

**Tabella di marcia relativa ai diritti procedurali**

(l'ordine dei diritti citati nella presente tabella di marcia è indicativo)

**Misura A: Traduzione e interpretazione**

*Breve spiegazione:*

L'indagato e l'imputato devono poter capire quanto accade e farsi capire. Un indagato o imputato che non parli la lingua in cui si svolge il procedimento ha bisogno di un interprete e di una traduzione degli atti essenziali del procedimento. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare attenzione alle esigenze di indagati e imputati con disturbi dell'udito o del linguaggio.

**Misura B: Informazioni relative ai diritti e all'accusa**

*Breve spiegazione:*

E' probabile che l'indagato o l'imputato conosca molto poco i propri diritti. La persona indagata per un reato dovrebbe essere informata dei suoi diritti fondamentali in forma scritta [, preferibilmente mediante una "letter of rights"/"lettera dei diritti"]. Tale persona dovrebbe inoltre avere il diritto di ricevere informazioni sul carattere e la causa dell'accusa nei suoi confronti. Il diritto all'informazione dovrebbe comprendere anche l'accesso al fascicolo da parte dell'interessato.

**Misura C: Assistenza legale gratuita e consulenza legale**

*Breve spiegazione:*

Il diritto alla consulenza legale (attraverso un avvocato) è fondamentale per garantire l'equità del procedimento; il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare la piena parità di accesso al precitato diritto alla consulenza legale.

#### Misura D: Comunicazione con i familiari, i datori di lavoro e le autorità consolari

##### *Breve spiegazione:*

Una persona sottoposta a misure privative della libertà personale deve poterne informare i propri familiari, il proprio datore di lavoro e le autorità consolari.

#### Misura E: Garanzie speciali per persone vulnerabili

##### *Breve spiegazione:*

E' importante rivolgere un'attenzione particolare agli indagati e imputati vulnerabili al fine di garantire l'equità del procedimento.

#### Misura F: Libro verde sul diritto di riesame dei motivi di detenzione

##### *Breve spiegazione:*

Il tempo che una persona può trascorrere in stato di detenzione prima di essere sottoposta a giudizio varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Lunghi periodi di detenzione sono dannosi per le persone, possono ripercuotersi negativamente sulla fiducia reciproca e la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e non corrispondono ai valori propugnati dall'Unione europea. Occorre studiare la possibilità di riesaminare periodicamente se il protrarsi della detenzione sia giustificato.

---